

### **Interrogazione n. 313**

*presentata in data 3 dicembre 2021*

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

### **Eutanasia – il caso di Mario (nome di fantasia) – Adempimenti dell’Azienda Sanitaria della Regione Marche**

a risposta immediata

Premesso che:

- In diversi Paesi Europei, come ad esempio l’Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna è stata approvata la normativa che rende legale l’applicazione dell’eutanasia, nonché il cd. “suicidio assistito” con il quale si pone fine alla propria vita con mezzi forniti da un medico;

- In Italia, ad oggi, è ancora assente una normativa a tale riguardo, sebbene con l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, il bene della vita dovrebbe essere riguardato unicamente in una prospettiva personalistica, come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona, secondo il disposto dell’art. 3, secondo comma, Cost. Quindi occorre maggiore attenzione verso la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita, specie quando si tratti di persone che versano in condizioni di eccezionale sofferenza: atteggiamento che ha trovato la sua espressione emblematica nella sentenza della Corte di cassazione relativa al caso di xxxxxxxxxxxx (Cass., n. 21748 del 2007).

- In presenza di questo vulnus normativo, la Corte Costituzione è intervenuta con la sentenza n. 242/2019 affermando come “... le situazioni in rapporto alle quali l’indiscriminata repressione penale dell’aiuto al suicidio, prefigurata dall’art. 580 cod. pen., entra in frizione con i precetti costituzionali evocati. Si tratta in specie – come si è detto – dei casi nei quali venga agevolata l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.” Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi...sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Rilevato che:

- Recentemente si è appreso dalla stampa, di un uomo marchigiano, 43enne tetraplegico, rimasto immobilizzato in conseguenza ad un incidente stradale avvenuto più di 10 anni fa;

- Il Sig. Mario (nome di fantasia) dopo il ricorso al Tribunale di Ancona, in data 15 giugno 2021, ha ottenuto un’ordinanza con la quale i giudici ordinavano all’Asur Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare se la patologia fosse irreversibile, se fosse in grado di intendere e di volere, e se il farmaco fosse appropriato a garantirgli una morte senza sofferenza;

- Successivamente il Comitato etico ha riconosciuto come Mario abbia diritto a mettere fine alle sue sofferenze, tuttavia esso non si è espresso sul farmaco da utilizzare in quanto nel dossier mancavano gli elementi per una precisa valutazione;

- Secondo quando apparso sulla stampa, in questi giorni, secondo l'Avv. difensore del Sig. Mario, l'Asur, sulla base dell'ordinanza del tribunale, doveva verificare l'effettiva idoneità ed efficacia delle modalità, della metodica e del farmaco prescelti per assicurare la morte rapida, indolore e dignitosa.

- L'Assessore alla sanità ha invece, espressamente dichiarato, che quest'ultima questione dovrà essere discussa in tribunale;

- Alla luce di un'ulteriore diffida recentemente presentata dall'Avv. difensore del Sig. Mario, è opportuno prendere una decisione sul caso in esame, in un tempo ragionevolmente breve, affinché il malato non continui a soffrire contro la propria volontà;

- L'Assessore ha recentemente chiesto, a tale riguardo, un parere all'Avvocatura regionale;

## INTERROGA

### IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE ALLA SANITA'

- Se, alla luce anche del parere dell'Avvocatura regionale, intende dare tempestive indicazioni, agli organi competenti Asur affinché si formalizzi la scelta del farmaco e le sue modalità, indicazioni queste che il Tribunale di Ancona ha ordinato nella relativa sentenza emanata a tale riguardo.